

Il Vice Presidente

Roma, 18 giugno 2009

Partendo dal presupposto che le Università non Statali italiane sono state equiparate alle Università Statali, nel momento in cui è stato riconosciuto il valore legale ai titoli accademici che esse rilasciano, è opportuno rilevare come tale equiparazione si è consolidata nei fatti nel corso degli anni con una serie di provvedimenti normativi e amministrativi di vario titolo, che hanno sempre più assottigliato l'autonomia che caratterizzava le Università non Statali rispetto a quelle Statali, chiudendone il delta a tutto svantaggio del sistema non statale.

Ricordando che l'art. 1 della legge 243 del 1991 ("Le Università e gli Istituti superiori non Statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'art. 33, ultimo comma, della costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria, **in quanto compatibili**") congiungeva l'elemento della funzione pubblica svolta dalle Università non Statali con la loro caratterizzazione di Università che godevano un'autonomia speciale, riconosciuta dalla loro nascita, ispirata dall'esigenza di pluralismo culturale, che muove anche dalla nostra Carta Costituzionale.

Il totale appiattimento del sistema non statale su quello statale è stato la risultante di un processo lento e strisciante, che ha finito con non distinguere più in nulla tra i due sistemi, specie in riferimento a tutti i vincoli normativi e amministrativi, senza bilanciare in alcun modo – meno che mai sotto il profilo del sostegno economico-finanziario- il rigore e la rigidità delle predette imposizioni.

Di fatto, il processo di fiscalizzazione burocratica degli Atenei Italiani senza alcuna distinzione tra le Statali e le non Statali, si è consumato quasi per intero senza alcuna incertezza e pietà. L'ultimo esempio, fra i più significativi, riguarda i "requisiti minimi", imposti anche alle Università non Statali, pressochè senza differenze con le Statali, eccetto alcuni ammorbidimenti di queste ultimissime settimane.

In altre parole, ciò vuol dire che il sistema Universitario non Statale – giuridicamente connotato come ente pubblico non economico, sotto il profilo degli obiettivi, senza alcun "margine" per quanti privatamente hanno "investito" a vario titolo, anche finanziario nel settore – fornisce allo Stato un servizio "pubblico" alla stessa stregua di quello Statale, per il contribuente a un costo enormemente inferiore.

Le Università non Statali, a fronte degli stessi obblighi morali e giuridici delle Statali, non usufruiscano di eguali diritti relativamente alle diverse forme di finanziamento. Pertanto occorre iniziare una seria riflessione, in tutte le sedi interessate, rispetto alla ormai evidente discriminazione tra i due sotto-sistemi universitari.

Il Vice Presidente

In questo quadro appare superfluo dilungarsi sul ruolo delle Università telematiche, che con tutta evidenza sono da considerare a tutti gli effetti un terzo sotto-sistema, un *tertium genus*, sia rispetto alle Statali, che alle non Statali! Tale diversità emerge sia dalla modalità di costituzione e riconoscimento delle stesse, sia dalla struttura didattico-formativa con cui svolgono le loro attività. Forse appare necessaria una seria verifica dei requisiti, giuridici ed etici, che dovrebbero costituire il pre-requisito di qualunque istituzione di educazione superiore. La sconsiderata proliferazione, infatti, specie in anni recenti di tali “Università” dovrebbe indurre ad una severa azione valutativa, misurando anche la validità culturale dei modelli formativi utilizzati da queste strutture, posto che lo strumento telematico oggi è patrimonio condiviso di tutto il sistema universitario.

Per quanto attiene, invece, il sistema non statale, vale la pena ricordare solo alcuni degli elementi incomprensibilmente discriminatori. Le Università non Statali (nell’ultimo decennio sono quasi raddoppiate a fronte della stessa quota del fondo di funzionamento generale stanziato, che copre appena “qualche %” dei costi), non hanno avuto mai accesso ai seguenti fondi di finanziamento: mobilità dei docenti; cofinanziamento dei ricercatori; edilizia universitaria; ricerca; quote per gli esoneri dalle tasse e contributi...

Non volendo arrivare a ipotesi di *violazione della concorrenza* – argomento, comunque, non del tutto infondato o peregrino – si ritiene che il sistema universitario italiano debba cominciare a misurarsi all’interno di una sana cultura della competizione. Quest’obiettivo è raggiungibile solamente con una valutazione *ex post* dei risultati delle attività di didattica e di ricerca di tutte le Università (Statali e non Statali), a parità di condizioni. E pertanto, appare quantomeno legittimo riequilibrare l’intero sistema universitario, condizionando e assegnando i finanziamenti, al termine di seri processi valutativi sulla effettiva virtuosità degli Atenei, siano essi Statali o non Statali. Ovvero riconoscendo alle Università non Statali peculiari forme di autonomia.